



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Rovereto

N. 11/63-21

Il Pubblico Ministero

Letti gli atti relativi all'arresto eseguito dai carabinieri di Ala nei confronti di:

(*omissis*)

per il reato di cui all'art. 14 co. 5 ter D. L.vo 286/98

Rilevato che è entrata in vigore la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo che disciplina la procedura di espulsione e del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) in modo incompatibile con quella interna.

Rilevato, infatti, che la suddetta direttiva impone di concedere allo straniero espulso un termine congruo, compreso tra sette e trenta giorni, per lasciare volontariamente il territorio (art. 7 n. 1) e concepisce il trattenimento (e quindi l'applicazione di misure afflittive delle libertà) come una "extrema ratio", a cui si possa far ricorso solo in caso di inadeguatezza di ogni altra meno afflittiva misura e solo per assicurare lo scopo del rimpatrio (art. 15 n. 1), e sempre che sussistano le condizioni che la giustificano (rischio di fuga ovvero concrete condotte di ostacolo da parte del cittadino: art. 15 n. 4) e comunque per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio; e con l'obbligo di un riesame della misura medesima ad intervalli regolari; e con possibilità di proroga sino ad un massimo di 18 mesi complessivi con obbligo di cessazione allorchè non sussista più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento.

Rilevato che, invece, in contrasto con la citata direttiva, la norma di cui all'art. 14 comma 5 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 prevede nei confronti dello straniero che non ottempera all'ordine di allontanamento l'arresto obbligatorio e la pena della reclusione da 1 a 4 anni; nonché, in caso di reiterato inadempimento, nuovamente l'arresto e la reclusione da 1 a 5 anni.

Rilevato che tali provvedimenti coercitivi previsti dalla citata norma incriminatrice sono unicamente riconducibili alla presenza illecita nel territorio nazionale del cittadino extracomunitario e alla mancata sua collaborazione e quindi, al di là del loro inquadramento formale, costituiscono parte integrante della procedura di rimpatrio e ricadono, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva medesima

Ritenuto che, peraltro, la loro incompatibilità con la direttiva non lascia alcun ragionevole dubbio interpretativo, e quindi esime dal dover sollecitare l'intervento pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Ritenuto che la citata direttiva sia immediatamente operativa, (come peraltro implicitamente riconosce la recente circolare ministeriale del 17.12.2010 del Dipartimento della pubblica sicurezza prot. 400/B/2010) essendo le indicazioni in essa contenute con riferimento al tema della libertà personale dello straniero precise e non condizionate a successive precisazioni o correzioni da parte del legislatore nazionale.

Ritenuto che pertanto la citata direttiva 2008/115/CE sia immediatamente applicabile in virtù dell'obbligo derivante dai Trattati e ai sensi dell'art. 11 della Costituzione e che tale applicazione immediata comporta la conseguente disapplicazione della fattispecie incriminatrice interna incompatibile.

Rilevato che per effetto della disapplicazione l'arresto obbligatorio deve considerarsi illegittimo.

v. l'art. 389 c.p.p.

dispone che l'arrestato sia posto in libertà se non detenuto per altra causa.

Rovereto, 17 gennaio 2011

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Rodrigo Merlo)